

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 367/22/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4522 AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.**

(PROC. N. 1726/DDA/AM)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/4522, acquisita in data 12 luglio 2022 (prot. n. DDA/0003038), è stata segnalata dalla AIE - Associazione Italiana Editori, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere letterario sul sito internet <https://web.telegram.org/>, diffuse attraverso il canale Telegram *“Gigi il Barman: il*

gruppo”, disponibile all’indirizzo <https://t.me/ilgruppodigigiilbarman>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Il soggetto istante ha dichiarato inoltre che “*Il gruppo Telegram denominato "Gigi il Barman: il gruppo" ospita circa 10.000 contenuti protetti, in continuo incremento, per la maggior parte appartenenti a editori associati ad AIE, e conta attualmente quasi 3.000 iscritti*”;

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza e della relativa documentazione allegata risultavano effettivamente accessibili le opere oggetto di istanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. p), del *Regolamento*, diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l’istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 1726/DDA/AM, relativa all’istanza DDA/4522, della Direzione servizi digitali del 15 luglio 2022, prot. n. DDA/0003050 inviata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, al gestore del sito *internet*, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g), del *Regolamento*, alla società Google LLC in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, e alla società Telegram LLC, in qualità di fornitore di servizi della società dell’informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f), del *Regolamento*;

VISTA la comunicazione acquisita in data 29 luglio 2022 (ns. prot. n. 0234714), con la quale la società Telegram LLC comunicava l’avvenuto adeguamento spontaneo a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento;

RILEVATO che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, le opere oggetto di istanza non risultano essere più disponibili alle summenzionate pagine internet;

CONSIDERATO, pertanto, l’avvenuto adeguamento spontaneo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del *Regolamento*;

VISTO l’art. 7, comma 3-*bis* del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;

DISPONE

l’archiviazione dell’istanza n. DDA/4522 ai sensi dell’art. 7, comma 3-*bis*, del *Regolamento*, per adeguamento spontaneo.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore